

Luiss

Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali

Guido Carli

CERADI

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

Adesso serve pubblicità alle decisioni dell'Antitrust: il caso C.i.f.

Marcello Clarich

Novembre 2003

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

(*) D'ora in poi il guardiano della concorrenza avrà armi più affilate. La sentenza della Corte di giustizia Ue sul caso del Consorzio industrie fiammiferi¹ apre all'Antitrust italiana un terreno di caccia fino a oggi precluso. Potrà infatti colpire comportamenti anticoncorrenziali da parte di imprese, favoriti o imposti da leggi nazionali che saranno disapplicabili in base al principio della prevalenza del diritto comunitario. La legislazione amministrativa italiana contiene numerose norme, di concezione statalista e corporativa, che provocano distorsioni alla concorrenza. Nel caso del Consorzio industrie fiammiferi, un decreto del 1923 affidava a un gruppo chiuso di imprese nazionali il monopolio nella fabbricazione e vendita dei fiammiferi, con tanto di ripartizione delle quote di mercato tra i consorziati. Insomma, una normativa da economia pianificata, solo in parte rivista e ammodernata in epoca recente. Ebbene, fino a oggi l'Autorità italiana aveva un solo strumento: segnalare al Parlamento e al Governo le distorsioni della concorrenza confidando nella sensibilità del legislatore (articolo 21, legge 287/90). Insomma, un'arma inoffensiva.

Qualcuno aveva proposto come rimedio di attribuire all'autorità Antitrust il potere di ricorrere alla Corte costituzionale per far dichiarare le leggi di questo tipo contrarie alla libertà di iniziativa economica privata sancita dalla Costituzione (articolo 41). Ma la Costituzione italiana è molto meno "liberista" del trattato Ce che ha come caposaldo il principio della <economia di mercato aperta e in libera concorrenza> (articolo 3 A). Ancora una volta la salvezza è arrivata dal diritto comunitario e in particolare dagli articoli 81 e 82 del Trattato la cui applicazione avviene

(*) Articolo pubblicato sul Sole 24 ore dell'11 settembre 2003

¹ 9 settembre 2003 nella causa C-198/01.

ormai anche in via decentrata, cioè direttamente da parte delle *Authorities* nazionali. E siccome il diritto comunitario ormai prevale in modo automatico sul diritto nazionale, l'autorità Antitrust può disapplicare quest'ultimo e colpire così i comportamenti illeciti. La Corte di giustizia opera alcune distinzioni. Se il comportamento anticompetitivo è obbligatorio in base alla legge nazionale, l'autorità non può sanzionare le imprese che avevano confidato nella "copertura normativa".

Solo se le imprese persistono nel proprio comportamento anche dopo la pronuncia sulla disapplicazione l'Autorità può irrogare sanzioni. Se invece il comportamento è solo facilitato dalla legge nazionale, l'Autorità può irrogare subito le sanzioni, ma deve ridurre l'importo. Si tratta di una soluzione tutto sommato di buon senso. Dunque, tutto risolto? In realtà, resta ancora una smagliatura nel sistema. La disapplicazione delle norme nazionali vale infatti solo nei casi in cui i comportamenti anticompetitivi creino distorsioni negli scambi tra Stati membri. In assenza di effetti transfrontalieri, il diritto comunitario non trova applicazione e dunque il legislatore nazionale è sovrano. Inoltre, così come oggi accade per le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'incostituzionalità di una legge, è necessario che le pronunce dell'autorità Antitrust che disapplicano le leggi nazionali vengano pubblicate anche nella <Gazzetta Ufficiale>. Solo così nessuno potrà dire di non sapere e fuggire alle sanzioni.